

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 1952

(57^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

«Aumento delle misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico» (N. 2289) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VACCARO, <i>relatore</i>	Pag. 541
CADORNA	542
CORNAGGIA MEDICI	542
CASARDI	542

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Beltrand, Bruna, Cadorna, Caldera, Casardi, Casati, Cemmi, Cerrica, Cermenati, Cingolani, Cornaggia Medici, Gasparotto, Lavia, Lazzaro, Martini, Morandi, Pellegrini, Pertini e Vaccaro.

Il senatore Troiano, a norma dell'articolo 18 del Regolamento, sostituisce il senatore Palermo.

CEMMI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Aumento delle misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico» (N. 2289) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento delle misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vaccaro.

VACCARO, *relatore*. In caso di incidenti di volo per il personale civile e militare dell'Aeronautica, con decreto-legge 15 luglio 1926, fu disposta una indennità. In seguito tale indennità fu prevista anche per altre categorie di persone che avessero preso parte ai voli. L'indennità era limitata a lire 225.000 per il primo grado e poi diminuiva progressivamente per i gradi inferiori. Naturalmente la misura di questo indennizzo oggi non è più adeguata al valore della moneta e questo disegno di legge appunto tende, se non ad eliminare la sperequazione che si è determinata, per lo meno a diminuirla, aumentando l'indennità di undici volte rispetto a quella che era stata fissata con il decreto-legge del 15 luglio 1926.

È necessario, evidentemente, approvare il disegno di legge come ci è stato proposto dal Governo, a meno che non si voglia aumentare ancora la misura della indennità, che io considero insufficiente anche dopo questo aumento;

è infatti necessario dare a tutti coloro che partecipano ai voli la sicurezza che in caso di sinistro mortale o di inabilità permanente, le loro famiglie, od essi stessi, abbiano un minimo assicurato per poter vivere dignitosamente.

Io chiedo quindi alla Commissione di approvare il disegno di legge, e, se crede, di apporrtarvi quegli aumenti necessari ed opportuni.

CADORNA. Mi associo totalmente a quanto ha detto l'onorevole relatore. Faccio però presente che questo disegno di legge attende l'approvazione già da parecchio tempo, mentre essa viene richiesta con la massima urgenza dagli ambienti aeronautici. Proporrei pertanto di approvare il progetto così com'è, riservandoci caso mai di proporre delle modificazioni in un periodo successivo; altrimenti, modificandolo, faremmo sì che questo disegno di legge si trascinerebbe ancora per parecchio tempo dinanzi alle Camere con danno del personale aeronautico che deve usufruirne.

VACCARO, *relatore*. Faccio presente che per questo disegno di legge non vi è stato bisogno di uno stanziamento speciale, in quanto il Ministero della difesa vi provvederà con propri fondi.

CORNAGGIA MEDICI. Colgo questa occasione per fare qualche semplice dichiarazione sul personale di volo.

È innegabile il rischio cui è continuamente soggetto il personale di volo; per uomini del mestiere, come me, è chiaro quale triste influenza abbia esercitato su di essi il fatto che molto spesso le vedove ed i figli, in caso di incidente mortale, rimanevano privi di quelle provvidenze che una volta erano attuate. Certo, nessuno di noi vorrà stabilire un paragone fra il vile denaro e la vita che è sacra, ma è innegabile che, dopo la morte del capo famiglia lo stato di orfano o di vedova crea condizioni di vita difficilmente sopportabili. D'altronde mi permetto di fare presente che sia questa indennità che l'indennità di volo non sono affatto rapportate all'attuale capacità di acquisto della lira; questo non è che un primo passo ma noi preferiamo, secondo il detto popolare, l'uovo di oggi alla gallina di

domani, anche perchè l'articolo 81 della Costituzione contribuisce ad infrenare ogni eventuale iniziativa. Quindi, nel dare il mio voto entusiasta a favore di questo disegno di legge, mi auguro che sia a questa indennità sia alla indennità di volo siano date quelle proporzioni finanziarie che consentano alle indennità stesse di esercitare non dico un potere di attrazione verso l'Aeronautica di nuove energie, ma di dare quell'elemento di sicurezza che talvolta impedisce il verificarsi di ulteriori incidenti.

CASARDI. Dichiaro di associarmi a quanto ha detto il collega Cornaggia Medici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le tabelle A e B per la determinazione delle misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico nei riguardi del personale militare e civile dello Stato, annesse alla legge 10 gennaio 1929, n. 59, e sostituite dalla legge 4 giugno 1936, n. 1129, e dalla legge 23 ottobre 1948, n. 1413, sono sostituite dalle allegate tabelle A e B.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1° gennaio 1951.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura della maggiore spesa presunta di lire 91.000.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1951-52, sarà fatto fronte mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

IV COMMISSIONE (Difesa)

57^a RIUNIONE (9 maggio 1952)

TABELLA A.

PERSONALE MILITARE

GRADO	MISURA DELL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO				
	In caso di morte		In caso di infermità		
	A favore della vedova e dei figli	A favore dei genitori e dei collaterali o loro discendenti	Ascrivibile alla 1 ^a categoria di pensione	Ascrivibile alla 2 ^a categoria di pensione	Ascrivibile alla 3 ^a categoria di pensione
Ufficiali generali	2.500.000	625.000	2.500.000	2.250.000	625.000
Ufficiali superiori	2.000.000	500.000	2.000.000	1.800.000	500.000
Ufficiali inferiori	1.500.000	390.000	1.500.000	1.400.000	390.000
Sottufficiali	1.250.000	320.000	1.250.000	1.150.000	320.000
Graduati e militari di truppa	1.000.000	250.000	1.000.000	900.000	250.000

Le misure stabilite alle colonne 1, 3 e 4 dovranno essere maggiorate di lire 200.000 per ciascun figlio a carico. — Le misure stabilite alla colonna 5 dovranno essere maggiorate di lire 100.000 per ciascun figlio a carico.

(È approvata).

TABELLA B.

PERSONALE CIVILE

GRADO	MISURA DELL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO				
	In caso di morte		In caso di infermità		
	A favore della vedova e dei figli	A favore dei genitori e dei collaterali o loro discendenti	Ascrivibile alla 1 ^a categoria di pensione	Ascrivibile alla 2 ^a categoria di pensione	Ascrivibile alla 3 ^a categoria di pensione
Dal grado 1° al 5°	2.500.000	625.000	2.500.000	2.250.000	625.000
Dal grado 6° all'8°	2.000.000	500.000	2.000.000	1.800.000	500.000
Dal grado 9° all'11° e avventizi di 1 ^a e 2 ^a categoria	1.500.000	390.000	1.500.000	1.400.000	390.000
Dal grado 12° al 13° e avventizi di 3 ^a categoria	1.250.000	320.000	1.250.000	1.150.000	320.000
Avventizi di 4 ^a categoria, personale d'ordine, custodi di campi di fortuna e salariati	1.000.000	250.000	1.000.000	900.000	250.000

Le misure stabilite alle colonne 1, 3 e 4 dovranno essere maggiorate di lire 200.000 per ciascun figlio a carico. — Le misure stabilite alla colonna 5 dovranno essere maggiorate di lire 100.000 per ciascun figlio a carico.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).